



Unità Centrale Personale

Roma.

2 4 NOV. 2014

Prot. n. ENEA/2014/ 67892 /UCP

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SULL'IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRATTO INTEGRATIVO ENEA SU ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE (INDENNITA' DI TURNO, DI TRASFERTA ALL'ESTERO E SEDE ESTERA, "CONTO TERZI", RIDUZIONE TEMPI DI PERMANENZA PER IL PASSAGGIO DI FASCIA ALL'INTERNO DEI TRE LIVELLI DI RICERCATORE E TECNOLOGO)

Premessa

Ai fini di quanto disposto dall'art. 40-BIS del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 55, comma 1, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, viene redatta la presente relazione che, unitamente a quella tecnico-finanziaria, ha per oggetto l'ipotesi di Contratto Integrativo ENEA su istituti di particolare interesse (indennità di turno, di trasferta all'estero e sede estera, "conto terzi", riduzione tempi di permanenza per il passaggio di fascia all'interno dei tre livelli di ricercatore e tecnologo), sottoscritta in data 5.11.2014, prot. ENEA/2014/63873/UCP.

Con circolare n. 25/MEF del 19.07.2012, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 40, comma 3-SEXIES del predetto D. Lgs. n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo schema standard di relazione illustrativa.

Essa è composto da due distinti moduli:

- 1. illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto;
- illustrazione dell'articolato del contratto, attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, modalità di utilizzo delle risorse accessorie, risultati attesi, altre informazioni utili.

Unità Centrale Personale

Sede Legale

Tel. +39-06-36272936 Fax +39-06-36272657 fabio.vecchi@enea.it







Modulo 1

ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI, SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO

SCHEDA 1.1 ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI, SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO ED AUTODICHIARAZIONE RELATIVE
AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE

Data di sottoscrizione	Ipotesi di accordo firmata il 5 novembre 2014		
Periodo temporale di vigenza	A partire dalla stipula definitiva dell'ipotesi in esame, salvo ove diversamente indicato.		
Composizione della delegazione trattante	 Parte Pubblica: Commissario ENEA Direttore Unità Centrale Personale, quale delegato dal Commissario nella sua qualità di Direttore Generale Responsabili Servizi UCP-NOR, UCP-REP, UCP-STAV Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FLC-CGIL, FIR-CISL, UIL-RUA, ANPRI, USI-RDB RICERCA Firmatarie della preintesa: FLC-CGIL, UIL-RUA, ANPRI 		
Soggetti destinatari	Personale ENEA non dirigente		
Materie trattate dal contratto integrativo	CAPO I Indennità CAPO II Criteri generali utilizzo risorse fondo art. 19 CCNL EPR 2002-2005 ("conto terzi") CAPO III Criteri attuazione art. 8 CCNL EPR 2002-2005, II b.e Riduzione tempi di permanenza per il passaggio di fascia all'interno dei tre livelli di ricercatore e tecnologo		
Rispetto dell'iter	degli adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione		
Intervento dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	La presente relazione, il testo dell'ipotesi di contratto integrativo in esame e la relazion tecnico-finanziaria sono stati trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti dell'ENEA per controllo ex art. 40-BIS del D. Lgs. n. 165/2001.		
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di	Il <i>Piano della performance 2014-2016</i> , previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009, è stato adottato con Disposizione Commissariale n. 681/2013/COMM del 20.12.2013 Un'ulteriore integrazione al predetto Piano è stata adottata con Disposizione Commissariale n. 132 del 31 marzo 2014.		
inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Il <i>Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016</i> , già previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 e divenuto apposita Sezione del PTPC e ivi allegato, è stato adottato con Disposizione Commissariale n. 25/2014/COMM del 30.01.2014.		
	È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 e da quanto previsto dal recente D. Lgs. n. 33/2013.		
	La Relazione della Performance 2013 è stata validata dall'OIV in data 29.09.2014 prot. n. ENEA/2014/55145/OIV, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009		







Modulo 2

ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO (ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ CON I VINCOLI DERIVANTI DA NORME DI LEGGE E DI CONTRATTO NAZIONALE - MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE ACCESSORIE - RISULTATI ATTESI - ALTRE INFORMAZIONI UTILI)

In data 5 novembre 2014 è stata sottoscritta, dai rappresentanti dell'ENEA e dai rappresentati della FLC-CGIL, della UIL-RUA e dell'ANPRI, l'ipotesi di Contratto Integrativo ENEA su alcuni istituti di particolare interesse (indennità di turno, di trasferta all'estero e sede estera, "conto terzi", riduzione tempi di permanenza per il passaggio di fascia all'interno dei tre livelli di ricercatore e tecnologo) previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione (di seguito CCNL EPR).

Come sottolineato nella citata circolare MEF, il modulo deve ripercorrere ogni articolo dell'ipotesi di accordo proposto alla certificazione ai fini della verifica della compatibilità dei costi con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, illustrandone in modo chiaro e verificabile i contenuti e gli eventuali elementi contestuali necessari alla comprensione del testo contrattuale.

Per meglio facilitare la lettura, nell'ultima scheda - G. Altre informazioni eventualmente ritenute utili - vengono riportati i testi delle norme di legge e contrattuali citate nell'ipotesi di contratto integrativo in esame.

A. ILLUSTRAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL CONTRATTO INTEGRATIVO IN ESAME

CAPO I

INDENNITA'

Art. 1 – Trattamento Indennità di Turno

L'articolo è finalizzato ad allineare le modalità per l'assegnazione dell'indennità di turno, già previste dagli art. 6 e 14, ultimo alinea, del *CCNI ENEA 2006-2009*, con quelle previste dall'art. 47 del CCNL EPR 1994-1997, I biennio economico 1994-1995.

Tale indennità continua a remunerare, in maniera selettiva, le specifiche condizioni che caratterizzano i contenuti tipici delle mansioni del personale interessato (tipicamente destinato a garantire il funzionamento e la messa in sicurezza di "sorgenti radioattive"). Il finanziamento di dette indennità continua ad essere assicurato dalle risorse destinate al trattamento accessorio del personale interessato.

Art. 2 - Trattamento di trasferta all'estero

L'articolo, così come previsto dall'art. 1, lettere c) e d), del Decreto del Ministro degli Affari Esteri, 23 marzo 2011, introduce nella contrattazione, la possibilità, per le sole trasferte all'estero, di ottenere un rimborso per le spese di trasporto taxi, in caso di spostamenti nell'area urbana di svolgimento delle missione e da/verso aeroporti/stazioni/porti, fino al limite giornaliero di € 25,00.



V





Art. 3 - Trattamento di sede estera

La norma contrattuale proroga di un ulteriore biennio l'attuale durata massima di permanenza all'estero, prevista dall'art. 13 del *CCNI ENEA 2006-2009 – Norme di omogeneizzazione* (8 anni), relativa al personale trasferito presso l'unica sede estera ENEA di Bruxelles (c/o la UE).

Art. 4 - Rimborso quota dell'accompagnatore dei dipendenti diversamente abili

L'articolo consente di rimborsare le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dall'accompagnatore di personale diversamente abile che partecipa a missioni per conto ENEA.

Il predetto personale è quello che si trova nelle situazioni previste dall'art. 1 della Legge 508/1988.

La materia della tutela dei diritti delle persone con disabilità è regolata nell'ordinamento italiano dalla L. 18/2009, di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006, e dal D. Lgs 216/2003 di attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio europeo. Recentemente, inoltre, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia prevedendo, nel comma 4-ter dell'art. 9 del D.L. 76/2013 (nel testo convertito con modificazioni in L. 99/2013), che "Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori . I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

Alla luce della normativa sopracitata, appare evidente che la mancanza di un supporto, per un lavoratore con disabilità chiamato a svolgere le proprie mansioni in missione fuori sede, costituisce una forma di discriminazione. Infatti il lavoratore disabile, senza l'ausilio di un accompagnatore, si verrebbe a trovare in una posizione di svantaggio rispetto agli altri lavoratori del suo stesso livello, non potendo svolgere compiutamente o correttamente i compiti affidatigli a causa della propria disabilità. Pertanto, si ritiene che i soggetti deputati a svolgere compiti di assistenza personale al personale con disabilità inviato in missione abbiano diritto al rimborso delle spese (viaggio, vitto e alloggio) con le regole e i limiti spettanti al soggetto inviato in missione. E' altresì consentito l'anticipo delle spese da parte di ENEA con le regole previste dalle norme vigenti. Resta inteso che per le missioni all'estero non è possibile corrispondere al soggetto accompagnatore il trattamento alternativo di missione, ma esclusivamente il rimborso documentato.





CAPO II

CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE CHE CONFLUISCONO NEL FONDO DI CUI ALL'ART. 19 DEL CCNL EPR 2002-2005

Art. 5 - Oggetto e campo di applicazione

La norma contrattuale richiama il contenuto dell'art. 19 del CCNL EPR 2002-2005 che prevede la possibilità di costituire un fondo di incentivazione, attraverso l'utilizzo dei proventi di progetti di ricerca, consulenza e formazione finanziati con risorse private, comunitarie o pubbliche, diverse dalle fonti di finanziamento delle attività istituzionali, detratte tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione del progetto stesso e i relativi costi marginali di funzionamento.

Art. 6 - Criteri generali per la destinazione e l'utilizzo delle risorse

Vengono determinate, a secondo del grado di partecipazione alle attività progettuali e/o prestazionali, le percentuali di ripartizione delle risorse del predetto fondo. L'attribuzione dei relativi compensi terrà conto dell'effettiva prestazione lavorativa individuata dai Responsabili di contratto/progetto e dai Responsabili della struttura organizzativa interessata.

Qualunque emolumento potrà essere erogato solo dopo l'effettiva riscossione del corrispettivo della prestazione e sarà comprensivo degli oneri riflessi a carico ENEA, non comportando, pertanto, alcun aggravio finanziario per ENEA.

Art. 7 – Verifiche annuali

Le parti si riservano di verificare l'attuazione del presente accordo e concordare eventuali modifiche entro il 31.12.2015.

CAPO III

<u>CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DEL CCNL 2002-2005, II B. E. 2004-2005 - RIDUZIONE DEI TEMPI DI PERMANENZA PER IL PASSAGGIO DI FASCIA ALL'INTERNO DEI TRE LIVELLI DI RICERCATORE E TECNOLOGO</u>

Art.8 - Oggetto e campo di applicazione

L'articolo prevede che i criteri per la riduzione dei tempi di permanenza per il passaggio di fascia siano applicabili al personale inquadrato nei livelli dal I al III, in servizio alla data di emanazione dei bandi di selezione annuale.

Art.9 - Risorse per il finanziamento delle riduzioni dei tempi di permanenza nelle fasce stipendiali
La norma contrattuale indica l'ammontare annuo del fondo in esame (€ 102.791,00) pari allo 0.20% del
monte salari 2003 relativo ai ricercatori e tecnologi, così come previsto dall'art. 9, comma 3, lettera a) del
CCNL EPR 2002-2005, II b. e. 2004-2005. Tale importo, a partire dal 2013, è stato riportato nel bilancio
ENEA per garantire la necessaria copertura finanziaria.





Art. 10 - Personale destinatario della riduzione dei tempi di permanenza in fascia

La presente disposizione si limita a riportare quanto già previsto dall'art. 8, comma 1, del CCNL EPR 2002-2005, Il b. e. 2004-2005:

- quota massima di personale beneficiaria della riduzione (10% della popolazione)
- riduzione consentita una sola volta nel medesimo livello di inquadramento
- percentuale massima di riduzione dei tempi di permanenza nella fascia (50%).

Art. 11 - Requisiti per la partecipazione alla selezione

La norma contrattuale indica che il requisito minimo di partecipazione – maturazione di una percentuale non inferiore al 50% dei tempi di permanenza nella fascia di appartenenza – sia posseduto al primo gennaio di ogni anno.

Art. 12 – Titoli professionali, lavori valutabili

Vengono indicate le tipologie di titoli attraverso le quali la Commissione esaminatrice svolge il proprio compito selettivo. Viene dato particolare rilievo alle attività svolte e agli incarichi ricoperti.

Art. 13 – Commissioni per le procedure selettive

L'articolo prevede la nomina di due apposite Commissioni esaminatrici, una per i ricercatori e una per i tecnologi, costituite entrambe da cinque componenti. Vengono forniti alcuni criteri di massima circa la valutazione dei titoli di cui al precedente art. 12.

Art. 14 – Utilizzazione delle graduatorie

Vengono definiti i criteri per l'utilizzo delle graduatorie predisposte dalle commissioni esaminatrici. Ai fini dell'attribuzione della riduzione del tempo di permanenza nella fascia di appartenenza sarà necessario che, al momento dell'approvazione della graduatoria definitiva, gli interessati risultino in servizio e siano inquadrati nel medesimo livello e profilo. Fermo restando il limite del budget assegnato a ogni singola graduatoria, si prevede la possibilità che, qualora intervenga l'attribuzione di un livello superiore, con decorrenza antecedente a quella di riduzione del tempo di permanenza nella fascia, la riduzione della fascia sia attribuita al primo degli idonei nella stessa graduatoria.

Art. 15 – Decorrenza ed effetti giuridici - economici

La decorrenza, fissata al 1° gennaio della anno solare del bando di selezione, sarà esclusivamente giuridica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122.







Art. 16 - Utilizzo risorse

SI demanda all'emanazione dei bandi le modalità operative e i criteri applicativi delle risorse disponibili.

Art. 17 - Decorrenza

L'entrata in vigore è fissata dalla data della stipulazione definitiva del contratto, espletate le procedure di cui all'art. 29, comma 3 del CCNL EPR 2002-2005 e dell'art. 40-BIS, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 55, comma 1, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 18 - Tempi di applicazione

L'attribuzione dell'istituto dell'anticipazione di fascia, per gli aventi diritto con decorrenze giuridiche 1.1.2013 e 1.1.2014, avverranno entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo in esame.

Art. 19 - Verifiche

Le parti si riservano di verificare annualmente l'attuazione degli istituti in esame, proponendo eventuali modifiche.

B. QUADRO DI SINTESI DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELLE RISORSE

Riferimenti		INCREMENTO ANNUO	
CCNI in esame	ISTITUTO CONTRATTUALE	STIMATO DERIVANTE	Conorturo provisto
	ISTITUTO CONTRATTUALE	DALL'APPLICAZIONE	Coperture previste
		DEL PRESENTE CCNI	
CAPO I	Indennità:		
	- di turno	20.000	Risorse del trattamento accessorio
	 sede estera 	0	Non comporta spese
	 di trasferta all'estero 	n.d.	All'interno dei limiti fissati dalle
	 accompagnatore 	n.d.	norme in vigore (1)
CAPO II	Fondo Art. 19 CCNL EPR 2002-2005 "Conto Terzi"	843.540 (previsione 2015)	Non prevede oneri a carico ENEA, il quanto interamente finanziato di risorse esterne che prevedono la copertura dei costi diretti e indiretti.
CAPO III	Riduzione tempi permanenza fascia ricercatori e tecnologi	102.791	Previste annualmente in Bilancio

(1) Ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le spese per missioni non devono essere superiori al 50% di quelle sostenute nel 2009 per la medesima tipologia. L'ENEA è esclusa dal limite per quanto riguarda le missioni effettuate con risorse derivanti da finanziamenti dell'UE e soggetti privati, mentre per le missioni effettuate nell'ambito di progetti finanziati da organismi pubblici il superamento del limite può avvenire solo a seguito di una specifica disposizione dell'Organo di vertice, previa informativa al Collegio dei revisori.

-60





Pag. n. S

C. EFFETTI ABROGATIVI IMPLICITI

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

D. Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Come già indicato nel modulo II della presente Relazione (ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO), l'indennità di turno, prevista nel Capo I, risulta assegnata in maniera selettiva. Infatti il personale previsto dai Regolamenti di esercizio, addetto alle operazioni degli impianti nucleari di ricerca e per il trattamento dei rifiuti radioattivi di cui al D. Lgs. n. 230/95 deve possedere determinate caratteristiche professionali dimostrate, tra l'altro, da attestazioni di idoneità per la direzione tecnica e/o patenti di abilitazioni di 1° grado (Supervisori) e di 2° grado (operatori). Altrettanta selettività avviene per il personale che presta la propria attività su impianti prototipali di ricerca il cui mantenimento in esercizio deve essere garantito ventiquattrore al giorno. L'indennità in esame viene, altresì, attribuita anche al personale che partecipa alle attività connesse alle procedure di emergenza/sicurezza. Ad oggi risultano percepire tale indennità di turno solamente 83 dipendenti, variamente inquadrati nei diversi profili e livelli di inquadramento:

Livello di Inquadramento	N. dipendenti con indennità di turno
L2	3
L3	10
L4	33
L5	9
L6	27
L8	1
TOTALE	83

Per quanto riguarda i due istituti del "conto terzi" e della "riduzione della fascia per ricercatori e tecnologi", introdotti per la prima volta in ENEA, essi presentano una *ratio* indiscutibilmente premiale, che appare in linea con gli attuali indirizzi legislativi in materia di pubblico impiego, finalizzati ad incentivare gli istituti orientati alla remunerazione dei meriti e delle *performance* individuali.

Le aspettative risultano coerenti con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto la corresponsione dei previsti compensi risulta essere strettamente connessa ad apposite selezioni, basate sull'analisi quali - quantitativa delle attività svolte, effettuate da apposite Commissioni, dai Responsabili di progetto/contratto e dai Responsabili di primo livello organizzativo.

Esiste, quindi, una stretta adesione del contratto in esame alle disposizioni normative e contrattuali in materia di meritocrazia e premialità.





E. ILLUSTRAZIONE E SPECIFICA ATTESTAZIONE DELLA COERENZA CON IL PRINCIPIO DI SELETTIVITÀ DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

F. ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI ATTESI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO, IN CORRELAZIONE CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE GESTIONALE

La normativa relativa al Capo I (Indennità) comporta:

- ✓ un ulteriore superamento di specifiche norme contrattuali del previgente CCNL ENEA, a vantaggio di una maggiore omogeneizzazione delle norme contrattuali in essere con quelle del comparto degli EPR.
- √ interventi mirati su specifici temi (indennità di trasferta all'estero, sede estera e rimborsi per accompagnatori) la cui piena applicazione ha comportato la necessità di adeguamenti procedurali che hanno bisogno di una preventiva modifica a livello contrattuale.

Le disposizioni contenute nel Capo II introducono anche in ENEA la norma contrattuale, prevista nel CCNL EPR, relativa al "conto terzi". L'introduzione di tale istituto, strettamente correlato al maggior impegno richiesto al personale e alle ulteriori connesse responsabilità, consentirà di migliorare ancor di più la capacità di ENEA di acquisire, mediante la partecipazione a programmi e progetti di ricerca in ambito nazionale e internazionale, le risorse necessarie a coprire parte del finanziamento delle Unità tecniche. Infatti, già attualmente, ENEA copre parte dei costi di funzionamento attraverso l'utilizzo delle risorse derivanti da tali attività e l'introduzione di un meccanismo di incentivazione, strettamente legato alla partecipazione diretta e indiretta del personale, renderà ancora più efficiente ed efficace l'intero processo di acquisizione, partecipazione e consuntivazione di attività finanziate da risorse esterne.

L'ultimo Capo del CCNI in esame, relativo alla riduzione dei tempi di permanenza nella fascia stipendiale dei ricercatori e tecnologi, consente di mitigare l'effetto di "ringiovanimento" dei ricercatori e tecnologi avvenuto nel passaggio di ENEA nel comparto di contrattazione degli EPR. Infatti, per effetto delle tabelle di equiparazione, applicate in quella fase e basate esclusivamente sulla retribuzione ENEA in godimento al 31.12.2010 e non sull'effettiva anzianità di livello posseduta dai singoli dipendenti, l'inquadramento dei ricercatori e tecnologi ENEA si è distribuito essenzialmente nelle prime fasce retributive con potenziali effetti negativi, soprattutto in vista della possibile maggiore mobilità del personale tra Enti Pubblici di Ricerca.







G. ALTRE INFORMAZIONI EVENTUALMENTE RITENUTE UTILI

Come previsto dalla circolare n. 25/MEF del 19 luglio 2012 si riporta, in corsivo, i testi delle norme di legge e contrattuali citate nell'ipotesi di contratto integrativo in esame.

ART. 6 DEL CCNI ENEA 2006-2009 - LAVORO IN TURNO E REPERIBILITÀ

 Gli istituti del lavoro in turni e della reperibilità verranno applicati secondo le modalità di cui agli artt. 16 e 42 del CCNL ENEA 1994-1997 Area T.A..

1. ART. 16 DEL CCNL ENEA 1994-1997 AREA T.A. - LAVORO IN TURNO

- 1. I dipendenti possono essere chiamati a prestare servizio in turni continui ed avvicendati cosi articolati:
 - a) Turni continui ed avvicendati per attività in esercizio 24 ore su 24, con prestazioni alternate, diurne, notturne e festive;
 - b) Turni continui ed avvicendati, con prestazioni per almeno 5 giorni alla settimana, per attività in esercizio 24 ore su 24, con prestazioni alternate, diurne e notturne e per le quali è prevista una interruzione al termine della settimana lavorativa (cioè nella giornata del sabato e domenica, oppure della sola domenica).
 - c) Turni continui ed avvicendati, con prestazioni per almeno 5 giorni alla settimana, per attività in esercizio dalle ore 6 alle ore 22 con prestazioni alternate, diurne e per le quali è prevista una interruzione al termine della settimana lavorativa (cioè nella giornata del sabato e della domenica, oppure della sola domenica).
- L'istituzione di turni aventi articolazione diversa rispetto a quella sopra prefigurata, potrà essere disposta dall'Ente ove sia richiesta da particolari esigenze operative, previa intesa con le Organizzazioni Sindacali firmatarie.
- 3. La individuazione delle esigenze di effettuare lavori in turni continui e avvicendati per specifiche attività non suscettibili di discontinuità operative e la conseguente determinazione del contingente di personale da adibirvi in relazione alle figure professionali allo scopo richieste, sono rimesse al Direttore dell'Unità della Macrostruttura su proposta del Responsabile dell'Unità, in genere dell'impianto, per le modalità di svolgimento dell'attività in cui l'esigenza è insorta.
- 4. Ai dipendenti inquadrati ai livelli superiori al 3°, normalmente assegnati in turno, si applicano sulla retribuzione minima mensile del livello professionale di appartenenza e sulla indennità di contingenza nel valore in atto al 31.12.1991, le seguenti maggiorazioni fisse:
 - turno di cui al 1° comma lettera a) 26%
 - turno di cui al 1° comma lettera b) 15%
 - turno di cui al 1° comma lettera c) 7%

In aggiunta alle suddette maggiorazioni, viene altresì corrisposta una maggiorazione pari al 20% della retribuzione oraria per le ore notturne effettivamente prestate nei tipi di turno a) e b).





Ai dipendenti inquadrati in livelli inferiori al 4°, la base di computo della presente indennità sulla quale applicare le maggiorazioni di cui al presente comma viene comunque individuata indistintamente in quella corrispondente al 4° livello.

- 5. Ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni di cui al 4° comma del presente articolo deve intendersi per lavoro notturno quello prestato tra le ore 22 e le ore 6. Le suddette maggiorazioni sono corrisposte in ragione degli effettivi turni giornalieri effettuati.
- 6. Il trattamento di cui al presente articolo non viene praticato nei confronti del dipendente che venga inserito in uno schema di turno per un periodo inferiore a 4 giorni. In questo caso, al dipendente sono dovute le normali maggiorazioni per eventuali ore di lavoro notturno o festivo di volta in volta prestate.
- 7. Il dipendente turnista non può abbandonare il posto di lavoro senza che sia intervenuta la sostituzione o senza specifica autorizzazione rilasciata dal responsabile.
- 8. A livello di contrattazione decentrata dovranno essere disciplinate apposite pause per la refezione nel limite massimo di trenta minuti per ogni turno di lavoro, non computabili quali orario di lavoro, nonché le modalità per assicurare i tempi necessari per le operazioni di vestizione e svestizione e per il passaggio di consegne.
 - Limitatamente al personale turnista la cui pausa di refezione abbia luogo al di fuori del normale orario di lavoro di cui all'art. 13 potranno essere contrattate, a livello decentrato, modalità di refezione diverse dall'erogazione del servizio mensa purché non comportino aggravi di costo per l'Ente.
- 9. Al dipendente, che presta servizio in turno presso sedi dislocate fuori dei centri abitati non serviti da servizi pubblici di linea o da mezzi messi a disposizione dall'Ente, compete un rimborso spese di trasporto pari all'indennità chilometrica, di cui al comma 9 dell'art. 49, per un percorso complessivo giornaliero che sarà fissato per i diversi centri a seguito di esame congiunto con le OO.SS. firmatarie.
- 10. I dati relativi al presente trattamento accessorio verranno, trimestralmente per ciascuna sede dell'Ente, portati a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali locali.

2. ART. 42 DEL CCNL ENEA 1994-1997 AREA T.A. - INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ

(...)

4. I dipendenti turnisti di cui all'art. 16 del presente contratto, salvo deroghe preventivamente autorizzate dal Direttore Generale, non possono essere comandati ad effettuare turni di reperibilità.





ART. 14 DEL CCNI ENEA 2006-2009 – INDENNITÀ SPECIFICHE PER IL PERSONALE ENEA

1. Al personale dei profili di ricercatore e tecnologo, al fine di garantire la piena operatività delle specifiche attività dell'Agenzia, continuano ad essere corrisposte le seguenti indennità:

(...)

 indennità di lavoro in turni di cui all'art. 15 [nel testo originale: 16, ma trattasi di mero refuso N.d.A.] del CCNL ENEA 1994-1997 Area D.P.

ART. 15 DEL CCNL ENEA 1994-1997 AREA D.P. - LAVORO IN TURNO

- 1. I dipendenti possono essere chiamati a prestare servizio in turni continui ed avvicendati cosi articolati:
 - a) Turni continui ed avvicendati per attività in esercizio 24 ore su 24, con prestazioni alternate, diurne, notturne e festive;
 - b) Turni continui ed avvicendati, con prestazioni per almeno 5 giorni alla settimana, per attività in esercizio 24 ore su 24, con prestazioni alternate, diurne e notturne e per le quali è prevista una interruzione al termine della settimana lavorativa (cioè nella giornata del sabato e domenica, oppure della sola domenica).
 - c) Turni continui ed avvicendati, con prestazioni per almeno 5 giorni alla settimana, per attività in esercizio dalle ore 6 alle ore 22 con prestazioni alternate, diurne e per le quali è prevista una interruzione al termine della settimana lavorativa (cioè nella giornata del sabato e della domenica, oppure della sola domenica).
- 2. L'istituzione di turni aventi articolazione diversa rispetto a quella sopra prefigurata, potrà essere disposta dall'Ente ove sia richiesta da particolari esigenze operative, previa intesa con le Organizzazioni Sindacali firmatarie.
- 3. La individuazione delle esigenze di effettuare lavori in turni continui e avvicendati per specifiche attività non suscettibili di discontinuità operative e la conseguente determinazione del contingente di personale da adibirvi in relazione alle figure professionali allo scopo richieste, sono rimesse al Direttore dell'Unità della Macrostruttura su proposta del Responsabile dell'Unità, in genere dell'impianto, per le modalità di svolgimento dell'attività in cui l'esigenza è insorta.
- 4. Ai dipendenti normalmente assegnati in turno, si applicano sulla retribuzione minima mensile del livello professionale di appartenenza e sulla indennità di contingenza nel valore in atto al 31 dicembre 1991, le seguenti maggiorazioni fisse:
 - turno di cui al 1° comma lettera a) 26%
 - turno di cui al 1° comma lettera b) 15%
 - turno di cui al 1° comma lettera c) 7%

In aggiunta alle suddette maggiorazioni, viene altresì corrisposta una maggiorazione pari al 20% della retribuzione oraria per le ore notturne effettivamente prestate nei tipi di turno a) e b).

ENEL



Pag. n. 13

- 5. Ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni di cui al 4° comma del presente articolo deve intendersi per lavoro notturno quello prestato tra le ore 22 e le ore 6. Le suddette maggiorazioni sono corrisposte in ragione degli effettivi turni giornalieri effettuati.
- 6. Il trattamento di cui al presente articolo non viene praticato nei confronti del dipendente che venga inserito in uno schema di turno per un periodo inferiore a 4 giorni. In questo caso, al dipendente sono dovute le normali maggiorazioni per eventuali ore di lavoro notturno o festivo di volta in volta prestate.
- 7. Il dipendente turnista non può abbandonare il posto di lavoro senza che sia intervenuta la sostituzione o senza specifica autorizzazione rilasciata dal responsabile.
- 8. A livello di contrattazione decentrata dovranno essere disciplinate apposite pause per la refezione nel limite massimo di trenta minuti per ogni turno di lavoro, non computabili quali orario di lavoro, nonché le modalità per assicurare i tempi necessari per le operazioni di vestizione e svestizione e per il passaggio di consegne.
 - Limitatamente al personale turnista la cui pausa di refezione abbia luogo al di fuori del normale orario di lavoro di cui all'art. 12 potranno essere contrattate, a livello decentrato, modalità di refezione diverse dall'erogazione del servizio mensa purché non comportino aggravi di costo per l'Ente.
- 9. Al dipendente, che presta servizio in turno presso sedi dislocate fuori dei centri abitati non serviti da servizi pubblici di linea o da mezzi messi a disposizione dall'Ente, compete un rimborso spese di trasporto pari all'indennità chilometrica, di cui al comma 9 dell'art. 48, per un percorso complessivo giornaliero che sarà fissato per i diversi centri a seguito di esame congiunto con le OO.SS. firmatarie.
- 10. I dati relativi al presente trattamento accessorio verranno, trimestralmente per ciascuna sede dell'Ente, portati a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali locali.

ART. 47 DEL CCNL EPR 1994-1997, I BIENNIO ECONOMICO 1994-1995 – LAVORO IN TURNI

- 1. Ai fini di consentire l'ottimale sfruttamento degli impianti, la maggiore disponibilità delle strutture in rapporto alle esigenze dell'utenza, per la necessità di servizio di particolari unità organizzative dell'amministrazione, nonché per attività istituzionali da espletare necessariamente senza interruzioni ed anche in giorni festivi si può ricorrere a prestazioni programmate di lavoro in turni mediante l'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 43, comma 2, lettera b) del presente contratto.
- 2. L'organizzazione del lavoro in turni verrà effettuata nel rispetto dei seguenti principi generali :
 - la turnazione potrà essere a ciclo continuo oppure articolata su due o tre turni giornalieri;
 - qualora l'orario di lavoro individuale sia programmata in turno non è ammessa la flessibilità ;
 - per ogni ora di lavoro prestato secondo appositi turni avvicendati giornalieri spetta una maggiorazione pari al 20% della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario; per i turni effettuati in giorni festivi la maggiorazione di cui sopra è pari al 50%, mentre per quelli notturni e festivi la medesima è pari all'80%. E' stabilito un limite minimo delle suddette maggiorazioni pari, rispettivamente, a L. 3.500, L. 7.000 e L. 10.000.
- I turni notturni sono compresi fra le ore 22 e le ore 6 e non possono superare il limite di n. 10 mensili per dipendente.



ENEL



Pag. n. 14

- 4. Al personale impegnato in lavoro in turni presso sedi dislocate fuori dei centri abitati ed a questi non collegati da servizi pubblici di linea compatibili con l'orario di lavoro continua ad essere corrisposta, con le medesime modalità, l'indennità chilometrica di cui all'art. 21, comma 5, del DPR 171/91.
- 5. Al personale impegnato in attività istituzionali di sopralluogo, di presidio, di controllo o di ispezione presso sedi di lavoro diverse da quelle di appartenenza, ancorché dislocate nella cinta urbana o comunque non oltre i 30 Km di distanza, continua ad essere corrisposta, con le medesime modalità, l'indennità chilometrica di cui all'art. 21, comma 5, del DPR 171/91.
- 6. Per quanto non contemplato si applicano i principi della Direttiva C.E. n. 93/104 del 23.11.1993.

ART. 16 CCNL EPR 2002-2005, I BIENNIO ECONOMICO 2002-2003 - SERVIZIO IN TURNO

1. Al personale ricercatore e tecnologo che partecipa alle attività che, per esigenze della Pubblica Amministrazione, si svolgano in turni sono estese, per l'attribuzione delle indennità previste, le norme vigenti per il restante personale. Il fondo destinato alla retribuzione delle attività di servizio che si svolgono in turni per le esigenze sopra richiamate è posto a carico dei finanziamenti specificamente previsti per le suddette attività.

ART. 12, COMMA 6, DEL CCNI ENEA 2006-2009 - NORME DI OMOGENEIZZAZIONE

(...)

 Per le trasferte all'estero si applica quanto disposto dal Decreto del Ministero degli Affari Esteri del 23 marzo 2011.

(...)

ART. 1, LETTERE C) E D), DEL DECRETO MINISTERO AFFARI ESTERI, 23 MARZO 2011 - MISURE E LIMITI CONCERNENTI IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO PER IL PERSONALE INVIATO IN MISSIONE ALL'ESTERO

Art. 1

Trattamento di missione con rimborso documentato

Ai dipendenti pubblici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inviati in missione all'estero viene riconosciuto:

(...)

c) rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o del taxi per le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti, in Italia ed all'estero, verso le sedi di svolgimento delle missioni, nei casi previsti dai contratti collettivi e dalle disposizioni di recepimento di accordi sindacali per il personale in regime di diritto pubblico;

6





d) rimborso delle spese di taxi, nei casi previsti dai contratti collettivi e dalle disposizioni di recepimento di accordi sindacali per il personale in regime di diritto pubblico, per gli spostamenti nell'area urbana di svolgimento delle missioni nel limite massimo giornaliero di € 25,00.

ART. 13, PRIMO COMMA, CCNI ENEA 2006-2009 - NORME DI OMOGENEIZZAZIONE

1. Il personale può essere trasferito presso sedi estere per un periodo non superore a 2 anni, prorogabili per ulteriori periodi sempre non superiori a due anni ciascuno.

In ogni caso la permanenza all'estero presso una o più sedi non può superare complessivamente otto anni nell'intera vita lavorativa.

(...)

ART. 1 DELLA LEGGE 508/1988 - AVENTI DIRITTO ALLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.

- 1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, e' modificata come seque.
- 2. L'indennità di accompagnamento e' concessa:
 - a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
 - b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
- 3. Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennità di accompagnamento non e' incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed e' concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
- 4. L'indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non e' compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di querra, di lavoro o di servizio.
- 5. Resta salva per l'interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.
- 6. L'indennità di accompagnamento e' concessa ai cittadini residenti nel territorio nazionale.

ART. 19 CCNL EPR 2002-2005 - ATTIVITA' PER PRESTAZIONI A COMMITTENTI ESTERNI

1. I proventi di progetti di ricerca, consulenza e formazione finanziati con risorse private, comunitarie o pubbliche, diverse dalle fonti di finanziamento delle attività istituzionali, detratte tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione del progetto stesso e i relativi costi marginali di funzionamento, sono utilizzati anche per la costituzione di un fondo di incentivazione la cui destinazione terrà conto dell'apporto dei gruppi oltre che dei singoli dipendenti. La relativa deliberazione dell'Ente sarà assunta previa concertazione con le OO.SS







ART. 53, COMMA 2, CCNL EPR 1998-2001 — PROGRESSIONI ECONOMICHE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AI LIVELLI IV - IX

(...)

2. Le progressioni economiche di cui al comma 1 si realizzano mediante l'attribuzione delle due successive posizioni economiche ciascuna delle quali conseguente a distinta procedura selettiva attuata secondo i criteri indicati nei seguenti commi.

Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per l'attribuzione delle posizioni economiche gli interessati debbono aver maturato una anzianità di servizio di almeno 5 anni nel livello di appartenenza o nella posizione economica inferiore.

(...)

ART. 31, COMMA 4, CCNL EPR 2002-2005, I BIENNIO ECONOMICO 2002-2003 - INFORMAZIONE

(...)

- 4. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva e ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
 - a) attuazione dei programmi di formazione del personale;
 - b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c) andamento generale della mobilità del personale;
 - d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
 - e) distribuzione complessiva delle risorse per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi, e per la qualità della prestazione individuale;
 - f) attuazione delle iniziative relative ai servizi sociali in favore del personale;
 - g) attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva.

(...)

ART. 20, COMMA 2, CCNL EPR 2006-2009, I B.E. - RELAZIONI SINDACALI

(...)

- L'art.31, comma 4, del CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006 è modificato con l'aggiunta delle seguente lettera:
 - "h) utilizzazione delle risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 19 del presente CCNL".







ART. 8 CCNL EPR 2002-2005, II BIENNIO ECONOMICO 2004-2005 - PASSAGGI DI FASCIA STIPENDIALE

1. I passaggi di fascia stipendiale all'interno dei tre livelli di ricercatore e di tecnologo continuano ad avvenire secondo la vigente normativa contrattuale. Annualmente gli Enti possono disporre che una quota di personale non superiore al 10%, in base a criteri di merito, fruisca di una riduzione dei tempi di permanenza in misura non superiore al 50% al fine del passaggio alla fascia successiva. Tali passaggi possono avvenire per una sola volta durante la permanenza in ciascun livello. I criteri per l'attuazione del presente articolo sono definiti in sede di contrattazione integrativa.

ART. 9, CCNL EPR 2002-2005, II BIENNIO ECONOMICO 2002-2003 - RISORSE PER LA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE

- 1. Gli enti destinano, a decorrere dal 31.12.2005, ed a valere sulle risorse dell'anno 2006, un importo pari allo 0,7% del monte salari riferito all'anno 2003 relativo al personale del personale di cui al presente Capo, ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione della specifica professionalità degli stessi.
- 2. Le risorse di cui al comma 1 si renderanno disponibili solo successivamente all'approvazione della legge finanziaria 2006, che preveda gli appositi stanziamenti aggiuntivi stabiliti dal punto 1 dell'accordo Governo OO.SS del 27 maggio 2005.
- 3. Con la decorrenza stabilita al comma 1 ed a valere sulle corrispondenti risorse finanziarie sono previsti le seguenti modalità di utilizzo:
 - a. finanziamento, in misura pari allo 0,20%, per i passaggi previsti dall'art. 8;
 - b. incremento, in misura pari allo 0,50% delle risorse già dedicate dall'art. 15, comma 8 del CCNL del quadriennio 2002-05, biennio economico 2002-03, alle procedure concorsuali ivi indicate;

Le risorse di cui sopra eventualmente non interamente utilizzate sono destinate dagli Enti per incrementare l'indennità di cui all'art. 8 del CCNL 21.02.02, Il biennio, con criteri di proporzionalità.

ART. 22 DEL D.P.R. 12 FEBBRAIO 1991, N. 171 - INDENNITÀ PER INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURE TECNICHE E SCIENTIFICHE E DI PROGETTI DI RICERCA

1. Al personale dei livelli professionali I, II e III dei profili di ricercatore e di tecnologo potrà essere attribuita un'indennità per la direzione di strutture tecniche e scientifiche previste negli ordinamenti di servizio delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e di progetti pluriennali di rilevanza nazionale approvati dal C.I.P.E. o finanziati dalla C.E.E. in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza.

-(en





ART. 9 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122 CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO

- 1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.
- 2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità'. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.
- 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.







ART. 1, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2013, N. 122 CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO

- 1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
 - a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014.

(...)

ART. 29 CCNL EPR 2002-2005 TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE O IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

- 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
- 2. L'Ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'articolo 34, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contratti.
- 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto dall'ordinamento dell'Ente. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. Resta fermo quanto previsto dall'art. 39,comma 3-ter, della legge 27.12.97, n.449 e successive modificazioni e integrazioni.
- I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi.
- 5. Gli Enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.







ART. 40-BIS, COMMA 2, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 55, COMMA 1, DEL D. LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150. MODIFICA ALL'ARTICOLO 40 -BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001

L'articolo 40 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «Art. 40- bis (Controlli in materia di contrattazione integrativa).

- 1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3- quinquies, sesto periodo.
- 2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3- QUINQUIES. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
- 3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.
- 4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei







- servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.
- 5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, pervia telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.
- 6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14,della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.
- 7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

ART. 6, COMMA 12, DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122 MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA.

Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

(...

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la







predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive.